

Edizione di sabato 7 Dicembre 2019

IVA

Le diverse definizioni di esportatore

di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassazione dei dividendi erogati dalla controllata tedesca

di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

La competenza territoriale del giudice tributario

di Luigi Ferrajoli

IMPOSTE INDIRETTE

Il mero dato fattuale non rileva per l'agevolazione "prima casa"

di Laura Mazzola

CONTENZIOSO

L'efficacia espansiva del giudicato esterno

di Angelo Ginex

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IVA

Le diverse definizioni di esportatore

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'esportatore, a seconda dell'interlocutore di riferimento, può assumere connotazioni distinte. Abitualmente tale figura è associata a colui che effettua cessioni all'esportazione, vale a dire cessioni di beni nei confronti di controparti extracomunitarie, con **movimentazione della merce dall'Italia verso uno Stato extra-Ue**.

Figura per certi versi distinta è invece quella dell'**esportatore abituale**, che identifica il soggetto passivo Iva che effettua sia cessioni all'esportazione e operazioni assimilate ([articoli 8, lettera a\) e b\), 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972](#)), che cessioni intracomunitarie ([articoli 41 e 58, D.L. 331/1993](#)) e operazioni assimilate, per un **ammontare superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno** (o nei 12 mesi precedenti).

Ai fini doganali è **onere delle parti coinvolte** a vario titolo nelle operazioni di esportazione, in relazione alle diverse fattispecie che in concreto possono realizzarsi, **l'individuazione della persona che può assumere il ruolo di esportatore**.

Viene definito, inoltre, **esportatore autorizzato** *"qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione...che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell'Unione ...e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti"*.

Con la **nota protocollo n. 181512/RU del 22.11.2019** l'Agenzia delle dogane **analizza le esportazioni**, con riferimento all'[articolo 1](#) punto 19 del **Regolamento delegato UE 2015/2446**, come modificato dall'[articolo 1](#) del **Regolamento UE 2018/1063**.

Si definisce esportatore:

"a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;

ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale".

Pertanto, qualora l'operatore economico non sia stabilito nell'Unione Europea e non sia stato individuato un altro soggetto che soddisfi i requisiti previsti dal citato articolo 1, punto 19, lett. b)-i), **per poter vincolare le merci al regime di esportazione dovrà applicarsi la norma di carattere residuale** che, alla lettera b)-ii), individua quale esportatore **qualsiasi persona stabilita nella UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio.**

In questi casi, soggetti quali il **vettore**, lo **spedizioniere** o altri possono assumere la **qualifica di esportatore**, a condizione che **siano stabiliti nell'Unione** e **accettino di assumere tale ruolo** (si rimanda al punto 4 dell'allegato A alle linee guida export "*definition of exporter*", consultabile attraverso il portale dell'Agenzia delle dogane nella sezione Nuovo Codice Doganale dell'Unione – CDU – Linee guida e documenti unionali).

Sul punto le Dogane chiariscono che **l'indicazione del numero EORI dello spedizioniere o del vettore** (nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione) quale accettazione ad assumere il ruolo **rilevante ai fini doganali di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di carattere fiscale.**

Gli ambiti di applicazione della normativa doganale, che fa riferimento all'esportazione, quale regime richiesto per assicurare la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, **sono distinti da quelli della normativa fiscale che disciplina invece la cessione all'esportazione**; quest'ultima si configura in presenza di una transazione che prevede, **oltre al trasporto o alla spedizione dei beni al di fuori della UE, anche il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.**

Il punto di collegamento tra le diverse discipline è costituito dalla prova del trasporto o della spedizione dei beni fuori dal territorio della UE, richiesto sia ai fini Iva dall'[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#) – prova dell'esportazione indispensabile ai fini della non imponibilità dell'operazione – **così come dalla normativa doganale.**

La nota in argomento evidenzia le differenze **tra normativa Iva e doganale**, analizzando la casistica di un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell'Unione, ossia **non in possesso dei requisiti per assumere la veste di esportatore**, che indica nel **campo 2** (speditore/esportatore) della dichiarazione doganale di esportazione i **riferimenti dello spedizioniere doganale** e nel **campo 44** (documenti presentati) i **dati del proprio rappresentante fiscale.**

Ai fini fiscali, la fattura emessa a fronte di una cessione all'esportazione con la partita Iva italiana attribuita a un soggetto non stabilito nella UE (rappresentante fiscale) assume rilevanza ai fini della determinazione dello *status* di esportatore abituale di tale soggetto e, quindi, concorre alla formazione del plafond Iva disponibile, **anche se nella dichiarazione doganale di esportazione lo stesso non figura come esportatore.**

Il soggetto cedente, interessato ad acquisire la prova che le merci oggetto di cessione

all'esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione sarà, a tal fine, indicato con la **relativa partita Iva nel campo 44** (codice documento 02YY) **della dichiarazione doganale di esportazione**, ove saranno indicati anche gli **estremi della relativa fattura**.

Gli **adempimenti fiscali** dettati dalle disposizioni Iva, pertanto, **gravano sul soggetto passivo che effettua una cessione non imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#)**; non assume rilevanza, a tale fine, il soggetto diverso che è stato indicato come esportatore nella dichiarazione doganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassazione dei dividendi erogati dalla controllata tedesca

di **Marco Bargagli**

Come noto [l'articolo 89, comma 2, Tuir](#) prevede che **gli utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti **non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti**, in quanto **esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare**.

Tale agevolazione si applica agli **utili provenienti dalle società e gli enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, se non **residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, individuati in base ai nuovi criteri previsti dall'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#).

Attualmente, ad **eccezione delle società o enti localizzati nell'ambito dell'Unione europea**, ovvero nella zona ricompresa nello **Spazio economico europeo** ove vige **un accordo** che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, uno Stato o un territorio **si può considerare a fiscalità privilegiata**:

1. nel caso in cui **l'impresa o l'ente non residente sia sottoposto al controllo** (ex [articolo 167, comma 2, Tuir](#)) da parte di un soggetto residente o localizzato in Italia, qualora siano **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia** (ex [articolo 167, comma 4, lett. a, Tuir](#));
2. qualora non venga soddisfatto il **requisito del controllo** sopra illustrato, qualora il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. Tale ultima disposizione ha l'evidente finalità di **semplificare le procedure previste dalla normativa** in quanto, in **manca del controllo societario**, potrebbero verificarsi **particolari asimmetrie informative** che complicherebbero il **calcolo del carico fiscale effettivo**.

Per individuare un regime fiscale privilegiato rileva anche l'eventuale fruizione di **regimi speciali** che **risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario**, che **prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile** determinando una tassazione inferiore al 50% rispetto a quella domestica.

La **tassazione integrale** dei dividendi di **provenienza paradisiaca** può essere disapplicata dimostrando che, sin dal **primo periodo di possesso della partecipazione**, il contribuente non ha voluto **perseguire l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** ([articolo 47-bis, comma 2, lett. b, Tuir](#)).

Infine, gli utili **provenienti dai soggetti esteri** residenti o localizzati in Stati o territori a **regime**

fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che il soggetto non residente svolga, oltre frontiera, un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

In tale ipotesi, alla **casa madre italiana** sarà riconosciuto **un credito d'imposta** per le imposte assolute dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in **proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.**

Una volta delineato **l'ambito giuridico di riferimento** previsto in tema di **tassazione transfrontaliera dei dividendi di fonte estera**, occorre effettuare una **mirata analisi** riferita alle modalità di **tassazione** previste nella particolare ipotesi di **distribuzione dei dividendi provenienti da parte di una controllata di diritto tedesco**, con particolare riferimento alle disposizioni sancite a livello convenzionale.

Sul punto, l'**articolo 24** della **Convenzione internazionale** stipulata tra la **Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania** per evitare le **doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali**, riferito alle **regole di tassazione dei dividendi**, prevede che:

- se un **residente della Repubblica italiana** riceve **elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania**, la Repubblica italiana, nel **calcolare le proprie imposte sul reddito**, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito;
- sono **esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane** i redditi **derivanti dalla percezione dei dividendi pagati ad una società**, diversa da una società di persone, **residente in Italia** da parte di una **società residente nella Repubblica federale di Germania**, il cui capitale sociale è **direttamente detenuto per almeno il 25% dalla società italiana.**

Tali **principi** sono stati confermati anche dalla **suprema Corte di cassazione** con la recente [sentenza n. 30140/2019](#), pubblicata in **data 20.11.2019**.

La vicenda ha preso le mosse dall'emissione di specifici **atti impositivi** con i quali l'Ufficio finanziario aveva contestato al contribuente di **non aver dichiarato e assoggettato ad imposizione**, ai sensi dell'**articolo 89, comma 2, Tuir** il **5% del dividendo** versato dalla **consolidata estera** residente in Germania, della quale **possedeva l'intero pacchetto azionario.**

Il giudice d'appello, **confermando la decisione assunta in primo grado**, aveva affermato che la Convenzione internazionale **non contempla la doppia imposizione economica ma solo quella giuridica**, esclusa, nel caso di specie, dalla **circostanza che il dividendo in questione non era stato tassato** – in uscita – anche in Germania, **dove non aveva subito alcuna ritenuta fiscale in applicazione della direttiva comunitaria.**

Di contro, secondo la ricorrente, la **norma pattizia** doveva essere interpretata, anche alla stregua del **modello di Convenzione Ocse** e del relativo **Commentario agli articolo 23A e 23B di quest'ultimo**, come **comprensiva anche della doppia imposizione economica internazionale** (ovvero la **duplice tassazione** – ad opera di **imposte analoghe** – da parte di due Stati, della **medesima capacità economica in capo a due soggetti distinti**) e, in particolare, della c.d. **“imposizione economica a catena”** che si verifica **qualora i beneficiari dei dividendi siano società che, a loro volta, distribuiscono dividendi**.

Quindi, **l'esenzione dall'imposizione in Italia del dividendo in entrata, prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, capoverso b) della Convenzione internazionale**, avrebbe la funzione anche di **evitare il concretizzarsi della doppia tassazione della medesima ricchezza da parte di due Stati diversi**.

Secondo gli Ermellini, che hanno **accolto la tesi del contribuente**, l'interpretazione letterale delle **disposizioni convenzionali** fa ritenere che **l'esclusione dalla base imponibile delle imposte italiane dei redditi derivanti dai dividendi pagati ad una società residente della Repubblica italiana**, da parte di una **società residente della Repubblica federale di Germania**, il cui capitale sociale è direttamente detenuto per **almeno il 25% dalla società italiana**, è **espressa in termini incondizionati e non risulta correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica**, nella specie della **contemporanea imposizione alla fonte sugli stessi dividendi da parte dello Stato tedesco**.

In conclusione, i Supremi giudici hanno chiarito che **l'esclusione convenzionale dalla base imponibile** disposta dal richiamato **articolo 24, paragrafo 2, capoverso b), della Convenzione** stipulata tra l'Italia e la Germania, ratificata dalla **L. 459/1992**, **prevale sulla residuale imposizione domestica del 5% dei dividendi distribuiti nei confronti della società controllante residente nel territorio nazionale**, prevista dall'[articolo 89 Tuir](#).



CONTENZIOSO

La competenza territoriale del giudice tributario

di **Luigi Ferrajoli**

La **competenza territoriale** nel processo tributario è disciplinata dall'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), così come modificato dall'[articolo 9, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 156/2015](#), secondo cui è competente la Commissione Tributaria ***“nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso”***.

Premesso ciò, la **Corte di Cassazione** con l'[ordinanza n. 28064 del 31.10.2019](#) ha specificato la competenza del Giudice tributario in caso di controversie proposte nei confronti di un atto della riscossione con **oggetto tributi nazionali e/o locali**.

Nel caso di specie, il **contribuente impugnava** l'atto di pignoramento notificato dall'Agenzia delle Dogane, in relazione al mancato **versamento, da parte del medesimo**, dell'Iva all'importazione, eccependo la mancata ricezione della cartella di pagamento, dell'avviso di intimazione e dell'atto presupposto.

Il giudizio veniva instaurato dal ricorrente avanti la **CTP di Milano**, commissione territorialmente competente, **considerando la sede dell'agente della riscossione**.

La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dal contribuente, accogliendo l'eccezione di **incompetenza territoriale sollevata dall'Ufficio**, e per l'effetto declinava la propria competenza a favore di quella della CTP di Firenze, **essendo stato formato e reso esecutivo il ruolo dall'Agenzia delle Dogane che aveva sede in tale circoscrizione**.

La CTR della Lombardia confermava la **sentenza dei giudici di primo grado**, ritenendo appunto competente la CTP di Firenze, per i medesimi motivi.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando, come unico motivo, **la violazione delle norme sulla competenza** e in particolare dell'[articolo 4 D.Lgs. 546/1992](#), per avere la CTR erroneamente ritenuto competente la CTP di Firenze, anziché quella di Milano, nonostante l'impugnazione del contribuente **riguardasse atti dell'agente della riscossione** emessi dall'ente avente sede nella circoscrizione di Firenze.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo fondato il motivo proposto dal medesimo, proprio sulla base di un **consolidato principio giurisprudenziale**.

Sul punto la Corte ha precisato ([Cass. Civ., n. 15829/2016](#)), in forza anche dell'[articolo 4 D.Lgs. 546/1992](#), così come modificato dall'[articolo 9, comma 1, lett. b\)](#) che ***“nel processo tributario,***

*qualora il **contribuente impugni la cartella di pagamento** facendo valere, anche in via esclusiva, **vizi propri del ruolo**, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agenzia del servizio di riscossione, **pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo**, in quanto il combinato disposto del D.Lgs. 546 del 1992, articolo 19, comma 1, lett. d) e comma 3, e art. 21, comma 1, considerando che i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire”.*

Nel caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, tale principio doveva essere confermato, in quanto la natura **“recuperatoria”** dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione non doveva influire sulle regole di determinazione della **competenza territoriale del giudice tributario**, il quale è stato investito dell'impugnazione dell'atto notificato e di quelli precedentemente adottati autonomamente e non notificati, anche nel caso in cui questi ultimi fossero formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.

Tale norma, però, trova **applicazione esclusivamente in materia di tributi nazionali**, infatti non è applicabile ai **tributi degli enti locali**.

In questo ultimo caso, [la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016](#), ha statuito che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali non debba **essere determinata considerando la sede dell'Ente della Riscossione**, bensì **individuando la sede dell'Ente Impositore**, che ha affidato al terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.

Alla luce di ciò, la Corte, **nell'accogliere il ricorso proposto** dal contribuente, **ha cassato** la sentenza e ha rinviato le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, territorialmente competente, per un nuovo esame e anche per decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Il mero dato fattuale non rileva per l'agevolazione "prima casa"

di **Laura Mazzola**

L'agevolazione "prima casa", ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, spetta a chi può dimostrare, in base ai dati anagrafici, di **risiedere**, ovvero di **lavorare, nel territorio del Comune dove ha acquistato l'immobile, non rilevando la residenza di fatto** o altre situazioni in contrasto con le risultanze degli atti dello stato civile.

In particolare, il beneficio deve essere escluso se il contribuente non è in grado di provare che il **mancato perfezionamento della procedura** di iscrizione anagrafica nel Comune non è **a lui addebitabile**.

Così i giudici di legittimità, con la [sentenza n. 10072/2019](#), hanno accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della CTR della Puglia, che ha deciso l'annullamento di un avviso di liquidazione, per imposta di registro, emesso ai fini della revoca dei benefici provvisoriamente concessi per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, in quanto **la contribuente non ha rispettato il limite temporale dei diciotto mesi per il trasferimento della residenza**.

La sentenza di secondo grado impugnata riportava che la dimostrazione della variazione della residenza nel termine dei 18 mesi non poteva essere limitata alla certificazione del Comune ma, diversamente, doveva essere riscontrata oggettivamente e dai **comportamenti concludenti della contribuente**, costituiti dall'istanza per il cambio di residenza e dal pagamento della Tarsu per l'anno di compimento del termine ultimo previsto dalla norma.

Contrariamente, come affermato dalla Suprema Corte, il **requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale** deve intendersi riferito al **dato anagrafico** e non al **dato meramente fattuale** sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese, quali, nella fattispecie, spese condominiali e utenze, che possano provare la destinazione dell'immobile.

In particolare, ai fini della determinazione della residenza, i giudici di legittimità affermano che **"la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tuttavia tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, articolo 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza"**.

Nella fattispecie, pertanto, la contribuente non è riuscita a provare che il **mancato perfezionamento della procedura** di iscrizione anagrafica nel Comune ove è sito l'immobile acquistato, **non è a lei stessa addebitabile**.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "prima casa", si rammenta che, ai sensi della [nota II bis](#), [Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986](#), l'immobile deve essere ubicato:

- nel **territorio del Comune** in cui l'acquirente ha o stabilisca, **entro 18 mesi dall'acquisto**, la propria residenza. L'impegno relativo al trasferimento successivo della residenza deve essere attestato, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto;
- se diverso, **nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività**;
- se **trasferito all'estero per ragioni di lavoro**, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;
- se l'acquirente è **cittadino italiano emigrato all'estero**, nell'intero territorio nazionale, purché l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di **iscrizione Aire** o può essere autocertificata.

Seminario di specializzazione

IL RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E I REATI DI OMESSO VERSAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

L'efficacia espansiva del giudicato esterno

di Angelo Ginex

In materia tributaria, opera l'**efficacia espansiva** del **giudicato esterno** in relazione al **rapporto ad esecuzione prolungata**, avente ad oggetto la realizzazione, in più anni, delle **medesime opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, non venendo in rilievo ipotesi eccezionali di incompatibilità con il diritto comunitario che ne imporrebbero la **disapplicazione da parte del giudice nazionale**.

È questo il **nuovo orientamento** espresso dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 31084 del 28.11.2019](#).

La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di un **avviso di accertamento**, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la **dichiarazione Iva** di una società, ritenendo che i lavori per la realizzazione di alcune opere pubbliche fossero stati **erroneamente assoggettati ad aliquota del 10%** in luogo di quella ordinaria.

A seguito di accoglimento dell'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'atto impugnato, la società contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, cui seguiva il deposito di memoria e relativi allegati con cui solleva l'**eccezione di giudicato esterno sopravvenuto** rispetto alla proposizione di detto ricorso.

Più nel dettaglio, la società ricorrente eccepiva la formazione, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, del **giudicato** sulla **medesima questione** oggetto di detto giudizio, relativamente ad una **annualità successiva** (2005), in forza della sentenza della CTR dell'Abruzzo, intervenuta tra le **stesse parti** e munita di visto di passaggio in giudicato.

Tale sentenza aveva definitivamente accertato la **natura dei lavori** in questione come **opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, e quindi la legittima applicazione da parte della contribuente dell'aliquota agevolata.

Assumendo **carattere assorbente**, detta eccezione veniva disaminata per prima.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione chiariva che, trattandosi dell'opponibilità di un giudicato relativo ai **tributi armonizzati**, occorre tenere conto che: *«In assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che*

*riguardano situazioni analoghe di natura interna (**principio di equivalenza**) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (**principio di effettività**)» (Cfr., CGUE, sentenza 3 settembre 2009, in [causa C-2/08](#), Olimpiclub, punto 24; CGUE, sentenza 10 luglio 2014, [C213/13](#), Impresa Pizzarotti & C. SpA contro Comune di Bari e altri, punto 54).*

Ciò detto, i giudici di vertice rammentavano che, in ordine all'applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell'efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, le **Sezioni Unite**, con [sentenza n. 13916 del 16.6.2006](#), hanno affermato che: «*Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo*».

Successivamente, la medesima Corte ha altresì affermato che l'**effetto vincolante** del **giudicato esterno**, in relazione alle imposte periodiche (quali le imposte sui redditi, l'Iva, i vari tributi locali, ecc.), è limitato ai soli casi in cui vengano in esame **fatti** che, per legge, hanno **efficacia permanente o pluriennale**, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (esenzioni, agevolazioni, ecc.), o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un **rapporto ad esecuzione prolungata**, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie tendenzialmente permanenti in quanto suscettibili di variazione annuale (Cfr. [Cassazione, sentenza n. 4832 dell'11.3.2015](#)).

Sulla scorta di tali principi, quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto **operante l'efficacia espansiva del giudicato esterno** quanto alla **qualificazione** dei suddetti lavori quali **opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, trattandosi di un **rapporto ad esecuzione prolungata**, avente ad oggetto la realizzazione, in più anni, delle medesime opere pubbliche e non venendo in rilievo ipotesi eccezionali di incompatibilità con il diritto comunitario che ne imporrebbero la disapplicazione da parte del giudice nazionale.

Di qui, la cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito ex [articolo 384 c.p.c.](#), con conseguente **annullamento** dell'atto impugnato.

Seminario di mezza giornata

**LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE,
IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



MIGUEL GOTOR
L'ITALIA NEL
NOVECENTO
DALLA SCONFITTA DI ADUA
ALLA VITTORIA DI AMAZON



Una nuova e originale storia dell'Italia
nel Novecento dal punto di vista della
politica, della società, della cultura
e del costume. Una storia del Paese-Italia
e della sua difficile modernizzazione.

L'Italia nel Novecento


Miguel Gotor

Einaudi

Prezzo – 22,00

Pagine – 590

Una nuova e originale storia dell'Italia nel Novecento dal punto di vista della politica, della società, della cultura e del costume. Una storia del Paese-Italia e della sua difficile modernizzazione.



Caterina de Medici


Alessandra Necci

Marsilio

Prezzo – 18,00

Pagine – 402

Sovrana dotata di incomparabile ingegno, Caterina de' Medici è una delle figure più straordinarie del Cinquecento. Mal compresa e avversata da contemporanei e posteri, la sua personalità complessa si presta a innumerevoli e controverse interpretazioni. Tra luci e ombre, Alessandra Necci restituisce un ritratto inedito di una geniale mente politica, che sembra incarnare il Principe al femminile, capace di trovare un equilibrio tra Fortuna e Virtù, maestra nel valorizzare le caratteristiche della patria d'origine, l'Italia rinascimentale, e le opportunità offerte dalla patria d'adozione, la Francia dei Valois. Nata a Firenze nel 1519, rimasta orfana, dopo un'infanzia di privilegi e sofferenze arriva a Marsiglia nel 1533 per sposare il secondogenito del re Francesco I, Enrico di Valois il quale, però, non ha occhi che per la sua amante Diane de Poitiers. La consapevolezza di dover contare solo sulle proprie forze la rende imperscrutabile e guardinga e ne esalta la capacità di autocontrollo, l'intelligenza politica, la tenacia; talenti compresi unicamente dal suocero. Dopo anni di subalternità, «la Fiorentina» si prende la sua rivincita quando, scomparso Enrico, governa in nome dei figli ancora piccoli. Il suo regno durerà circa trent'anni, insanguinati dalle guerre di religione fra cattolici e ugonotti: anni durante i quali, spinta dalla volontà di pacificare il paese e rafforzare il potere della Corona, viaggia, tesse rapporti e alleanze, mette in scena a corte «la rappresentazione della regalità», ponendo le basi per la nascita della Francia del Grand Siècle. Tra vicende personali di una figura cardine della storia europea e intrighi dinastici, lo stile inconfondibile e l'abilità narrativa di Alessandra Necci fanno rivivere il clima di un'intera epoca.



Il dono oscuro

John M. Hull

Adelphi

Prezzo – 17,00

Pagine – 221

Ci sono libri che sembrano sottrarsi a ogni giudizio o classificazione, perché parlano da un luogo così distante che è difficile anche solo individuarne la fisionomia. Sono porte che si aprono su altri mondi – mondi nei quali, senza di loro, ci sarebbe impossibile entrare. Libri come questo, straordinario, di John M. Hull: una delle più precise e asciutte testimonianze su che cosa significhi quel particolare stato della vita e della coscienza che chiamiamo cecità – dalle operazioni quotidiane a quelle più complesse –, scritta in forma di diario da un uomo che non è nato cieco ma lo è diventato a quarant'anni. Hull però non si limita a raccontare la sua lenta discesa verso la cecità: parte da questa per arrivare alla sobria descrizione di qualcos'altro, che chiama «il dono oscuro». Uno stato ultimo e molto raro, in cui la mente recide ogni residuo legame con i suoi fantasmi perché li dimentica, diventa incapace di tradurre tutte quelle approssimative informazioni che il mondo le invia attraverso gli altri sensi e non può fare altro, per sopravvivere, che inventare un nuovo linguaggio, o altrimenti sprofondare in sé stessa.



**LEONARD
COHEN**
POESIE E PAGINE SCELTE DAI QUADERNI
LA FIAMMA
BOMPIANI

La fiamma

Leonard Cohen

Bompiani

Prezzo – 24,00

Pagine – 304

“Un'anima in fiamme”. Questo era ed è Leonard Cohen: un uomo che ha sempre avuto la necessità di scrivere. Poco tempo prima di morire il cantautore canadese ha iniziato a raccogliere, selezionare e organizzare i suoi scritti degli ultimi anni: illustrazioni, testi di canzoni, brani di prosa e poesie appuntati su quaderni o brandelli di carta. Questa memoria scritta ci viene restituita in La fiamma, un intimo autoritratto in frammenti di un artista unico, che con il suo sguardo sul mondo e la sua capacità di creare immagini potenti e cogliere le atmosfere più lievi riesce a condurci al cuore dell'essere umani.



Lo stato dell'unione

Nicholas Peter John Hornby

Guanda

Prezzo – 16,00

Pagine – 160

Tom, critico musicale disoccupato, e Louise, gerontologa, sono sposati da anni e pensano di avere costruito una relazione solida, finché un «piccolo sbaglio» non li spinge sull'orlo della rottura. Andare da una consulente matrimoniale sembra essere l'unica soluzione. Prima di ogni seduta, per mettere a fuoco i punti salienti di cui discutere, marito e moglie si incontrano al pub. Ed è proprio qui, al solito tavolo, davanti a una birra e a un bicchiere di vino, che i due sviscerano il loro rapporto in un fitto, divertentissimo dialogo botta e risposta. Fra ardite metafore mediche che vedono il matrimonio come un paziente moribondo, e analogie sportive tra la vita sessuale e le prestazioni di un centometrista, prende forma una domanda capitale: e se il matrimonio fosse come un computer? E se, dopo averlo aperto e smontato per capire come funziona, il risultato fosse una marea di piccoli pezzi impossibili da rimettere insieme?